



## **Titolo**

DIRITTO DI ACCESSO – ORDINAMENTO SPORTIVO – AMMISSIBILITÀ

## **Descrizione**

Pur nella delicatezza della materia, esistono nell'ordinamento rilevanti istituti sia di diritto pubblico che di diritto privato in forza dei quali il diritto di accesso ai documenti riguardanti le proprie situazioni giuridiche, soprattutto se di natura personale, deve essere tendenzialmente riconosciuto e a tali logiche non può restare estraneo l'ordinamento sportivo, al di là dell'assenza, all'interno di esso, di una puntuale, compiuta regolamentazione (in particolare, nell'art. 122, CGS). L'art. 123, comma 2, CGS dà in qualche modo per presupposto il diritto della persona sottoposta a procedimento disciplinare ad avere accesso ai documenti dell'indagine e si limita a prevedere che di ciò si debba dare contezza nell'avviso sulla chiusura delle indagini. Vero è che si tratta del caso in cui la Procura intenda (non già archiviare) bensì procedere e nel quale, dunque, si configura nella sua pienezza l'interesse a difendersi nei confronti di un annunciato deferimento, ma ciò non significa che, nel caso dell'archiviazione, non si configuri alcun interesse, ma se mai che quest'ultimo vada diversamente temperato con eventuali ulteriori diversi diritti in conflitto e, segnatamente, con quello di terzi a restare nell'anonimato o comunque a essere tutelati nella loro riservatezza.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 21/CFA/2023-2024/I

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Mauceri

## **Riferimenti normativi**

art. 122 CGS; art. 123, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0021 CFA del 11 agosto 2023 (sig. Giuseppe Fonisto/Procura Federale)**